



# COMUNE DI VILLAFRATI

(Città Metropolitana di Palermo)

## Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. 121 data 06/11/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2024/2026. STABILIZZAZIONE ASU - INCREMENTO ORARIO PER ALCUNI PROFILI PROFESSIONALI

L'anno duemilaventiquattro, addì sei del mese di Novembre, alle ore 14:30, presso la sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Nome e Cognome	Carica Istituzionale	Presenze
AGNELLO FRANCESCO	Sindaco	Presente
COSTANZA ROSALIA	Vice Sindaco	Presente
MERCANTE ROSARIO	Assessore	Presente da remoto
MERCANTE CATERINA	Assessore	Assente
CASSATA ROSARIO FABIO	Assessore	Presente da remoto
		Presenti N°4 Assenti N° 1

Assume la presidenza il Sindaco, FRANCESCO AGNELLO

Partecipa il Segretario Comunale, FURITANO SEBASTIANO EMANUELE

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sulla seguente proposta:

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 91, comma 1, D.Lgs. 267/2000, dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- che, parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014 e ss.mm.ii., e in particolare i commi 5 bis 5ter 5quater, che qui si considerano riportati;

Dato atto che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 56 del 24.06.2015 è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, successivamente modificato con deliberazioni di G.C. n. 75/2015, n. 31/2016, n. 60/2016, n. 39/2019, n. 64/2019, n. 94/2020 e n. 82/2022;

Dato atto che con le superiori deliberazioni la Giunta Municipale ha modificato l'organigramma dell'Ente per rendere più equo e sostenibile il riparto di competenze tra le strutture organizzative di massima dimensione (denominate "Settori"), allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Preso atto che, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nel parere n. 26/2015/QMJG, il budget del 2015 e 2016 (calcolato sui cessati 2014 e 2015) è vincolato al riassorbimento del personale soprannumerario delle sopresse province, ai sensi dell'art. 1 comma 424 della Legge n. 190/2014, i cui effetti permangono nell'ordinamento regionale in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 2 della L.R. n. 27/2016;

Dato atto dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa di euro 59.520,00, come risultante dalla deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 07.12.2016, con la quale - al fine di far fronte all'assenza del tetto per il lavoro flessibile in parola, atteso che tale spesa non soltanto non è stata sostenuta dall'Ente nel 2009 ma neanche nel triennio 2007/2009 - è stato fissato il tetto per le assunzioni flessibili di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Comune è organizzato in 4 Settori;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17.01.2024 con la quale si è preceduto all'aggiornamento della Dotazione Organica dell'Ente in funzione delle eventuali assunzioni con oneri a totale carico del Fondo Coesione come meglio precisato infra;

Preso atto che, sulla base di quanto espressamente disposto dalle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA ", emanate in data 08.05.2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in esecuzione dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, registrate dalla Corte dei Conti il 9 luglio 2018 e pubblicate nella GURI del 27.07.2018, per gli enti locali (a differenza delle amministrazioni centrali) la dotazione organica non rappresenta "un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile", in quanto, al contrario, per "gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente" (cfr. sul punto parag. 2.1 delle linee guida);

Considerata pertanto la facoltà per gli enti locali di rimodulare in ogni momento, qualitativamente e quantitativamente, la propria dotazione organica, nel rispetto della spesa potenziale massima rappresentata dai tetti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente;

Visto il richiamato decreto interministeriale concernente "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA", emanato in data 08.05.2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in esecuzione dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che con delibera di G.M. n. 20 del 22.02.2024, è stata dichiarata l'insussistenza di situazioni di eccedenza e/o sovrannumero di personale di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto i Responsabili di Settore hanno attestato per le vie brevi l'insussistenza di situazioni di eccedenza e/o soprannumerarietà, come definite dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 28.4.2014;

Ritenuto che il Comune ha rispettato i seguenti presupposti, requisiti, condizioni e vincoli per poter procedere ad assunzioni di personale, della cui sussistenza deve essere dato atto già in sede di programmazione del fabbisogno di personale:

a) sul piano dei presupposti organizzativi:

1. il Comune ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non rilevando situazione di eccedenza né di sovrannumero (cfr. proposta di G.M. n. 20 del 22.02.2024);

2. il piano delle azioni positive di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 verrà approvato in seno al PIAO in corso di redazione e di cui il presente PTFP costituisce sezione;

3. il Comune ha attivato regolarmente ed implementa la piattaforma telematica di certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. n. 66/2014 e ss.mm.ii.);

4. il Comune nell'anno 2024 ha approvato il piano della performance (art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009) giusta deliberazione di G.M. n. 83 del 06.08.2024, che sarà inserito all'interno del PIAO in corso di approvazione;

5. la spesa di personale nell'anno 2023, pari ad Euro 1.332.095,89 (compresi gli aumenti contrattuali 2019-2021 in applicazione del CCNL di comparto 2019/2021 fermo restando che non è stato chiarito se tali aumenti debbano essere calcolati ai fini della delibera del fabbisogno) secondo i dati del conto consuntivo approvato giusta delibera di C.C. n. 26 del 28.05.2024, è stata mantenuta al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013 (pari ad € 1.715.006,35), determinato ai sensi dell'art. 1 commi 557 e 557-quater della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. (quest'ultimo introdotto dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90/2014),

e, per il triennio di riferimento 2024/2026, alla luce delle assunzioni programmate nel presente piano, tale limite risulta ancora rispettato;

a) sul piano dei vincoli finanziari:

1. il Comune non risulta strutturalmente deficitario né in stato di dissesto finanziario;
2. la spesa di personale nell'anno 2023, pari ad Euro 1.332.095,89 (compresi gli aumenti contrattuali 2019-2021) secondo i dati del conto consuntivo, è stata mantenuta al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013 (pari ad € 1.715.006,35), determinato ai sensi dell'art. 1 commi 557 e 557-quater della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. (quest'ultimo introdotto dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90/2014, e, per il triennio di riferimento 2024/2026, alla luce delle assunzioni programmate nel presente piano, tale limite risulta ancora rispettato);
3. conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali (L. 232/2016 art. 1 co. 475 lett. e);

Dato atto che l'art. 16 del D.L. n. 113/2016 con il comma 1 ha abrogato l'ulteriore vincolo di riduzione progressiva dell'incidenza della spesa di personale rispetto all'aggregato della spesa corrente, introdotto dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 28/2015, e confermato dalla successiva deliberazione n. 16/2016;

Visto l'art. 11 bis co. 2 del D.L. 135/2018, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 che testualmente recita: "2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.";

Dato atto che con delibera di G.M. n. 20 del 18.02.2019 l'Ente ha espresso l'intenzione di utilizzare risorse assunzionali pari ad € 10.000,00 per innalzare i limiti di indennità delle P.O., ai sensi e per gli effetti dell'art. 11bis comma 2 del D.L. 135/2018 Decreto- Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12;

Rilevato che, sempre ai sensi del sopra citato art. 11bis co. 2, questa amministrazione, con delibera di G.M. n. 89 del 13.08.2019, ha innalzato ancora i limiti di indennità delle P.O. di cui al citato art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017 di ulteriori Euro 4.000,00 utilizzando le risorse assunzionali;

Dato atto che

- con determina sindacale n. 701 del 29.11.2023 è stato conferito un incarico a tempo pieno e determinato di funzionario tecnico, area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, con contratto subordinato di lavoro pubblico per anni tre;
- con delibera di G.M. n. 147 del 29.11.2023 è stata prorogata per un anno la convenzione per l'utilizzazione temporanea, a tempo parziale (10h sett.), del dipendente del Comune di Baucina, inquadrato nell'area dei funzionari, con il profilo professionale di "Assistente

sociale”, ex art. 1 comma 557 della L. 30.12.2004 n. 311 – dall'1.01.2024 al 31.12.2024;

- con delibera di G.M. n. 146 del 27.12.2023 è stata prorogata per un anno la convenzione per l'utilizzazione temporanea, a tempo parziale (18h sett.), del dipendente del comune di Godrano, inquadrato nell'area dei funzionari, con il profilo professionale di “Funzionario tecnico”, ex art. 1 comma 557 della L. 30.12.2004 n. 311 – periodo 01.01.2024-31.12.2024;

- con delibere di G.M., in ultimo la n. 111 del 30.09.2024, è stata prorogata la convenzione per l'utilizzazione temporanea, a tempo parziale (14h sett.), del dipendente del comune di Ventimiglia di Sicilia, inquadrato nell'area dei funzionari, con il profilo professionale di Funzionario economico finanziario, ex art. 1 comma 557 della l. 30.12.2004 n. 311 – sino al 31.12.2024;

- con delibera di G.M. n. 4 del 17.01.2024 l'Amministrazione ha manifestato l'intendimento di implementare la dotazione organica con quattro unità dell'Area dei Funzionari al fine di partecipare alla candidatura di cui all'Avviso Pubblico, finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari;

Preso atto, inoltre, che la Regione Sicilia, dopo il perfezionamento delle procedure di stabilizzazione, la sottoscrizione dei relativi contratti e l'invio della relativa documentazione al competente assessorato, ha comunicato una riduzione dei trasferimenti pari al 5% in meno delle risorse spettanti di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., quantificato in € 19.700,00;

Dato che:

- questo Ente è privo della figura dell'Assistente Sociale di ruolo e che tale funzione risulta obbligatoria ai fini, in particolar modo, della corretta erogazione di un servizio indispensabile e strategico per l'efficiente gestione di un paese;

- la figura di un istruttore direttivo amministrativo è necessaria stante la previsione in organigramma del Settore I Amministrativo dove sono ricompresi il maggior numero di servizi dell'Ente e il maggior numero di dipendenti e lavoratori ASU;

-risulta necessario procedere all'assunzione di n. 2 istruttore direttivo tecnico atteso che questo Ente, tra l'altro:

a) è beneficiario di numerosi finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche e intende realizzarne di nuove anche mediante partecipazione a nuovi bandi e che questa attività, comprensiva della progettazione, richiede la previsione di un Responsabile specializzato;

b) promuove politiche di controllo del territorio finalizzate alla repressione dei fenomeni di abusivismo e garantisce livelli ottimali di prestazioni nel settore dell'edilizia privata;

c) gestisce autonomamente il servizio idrico con notevole impiego di risorse umane e gestionali avendo in carico, peraltro, in questo periodo il gravoso procedimento relativo alla creazione di un impianto di potabilizzazione;

d) gestisce il procedimento relativo all'approvazione del nuovo Piano Regolatore;

- risulta, tuttavia, di massima urgenza e non più procrastinabile l'assunzione di un Istruttore Direttivo Contabile atteso che la dipendente di ruolo, che ricopriva tale qualifica a tempo pieno e indeterminato, è cessata dal servizio per sopraggiunti limiti di età l'01 marzo 2023,

con ciò, peraltro, privando l'Ente dell'unica figura di Categoria D di ruolo che ricopriva ad interim anche la Responsabilità di P.O. del Settore I Amministrativo;

Atteso che con delibera di G.M. n. 4 del 17.01.2024 è stato modificato e integrato il programma del fabbisogno del personale approvato con delibera di G.M. n. 11 del 25.01.2023 inserendo quattro unità dell'Area dei Funzionari oggetto di partecipazione all'Avviso Pubblico di cui sopra, in quanto condizione per la partecipazione al bando, dando atto che la loro assunzione graverà esclusivamente sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo:

- Ingegnere a tempo pieno;
- Specialista in attività amministrative e contabili a tempo pieno;
- Specialista informatico a tempo pieno;
- Specialista della transizione digitale a tempo pieno;

Visto l'art. 10 della Legge Regionale n. 1 del 16 01 2024, cosiddetta "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che autorizza la spesa per le assunzioni dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili;

Preso atto che questo Ente utilizza n. 45 lavoratori in ASU, inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni per i quali, pertanto, si potranno avviare le procedure per la loro stabilizzazione, a carico del contributo regionale previsto dal menzionato articolo 10;

Vista la Circolare esplicativa n 17548 del 24/04/2024 del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego dei Servizi e della Formazione - Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro al punto 1) specifica che l'Ente Pubblico può assumere a tempo indeterminato lavoratori Socialmente Utili, inseriti nell'Elenco regionale di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 28/01/2014 n. 5 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 2 del D.L. 22 giugno 2023 n. 75 "Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili" convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 il quale stabilisce *"le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81](#), e all'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280](#), i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato [articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468](#), i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa"*;

Richiamato il DL n. 104 del 2020 (c.d. decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, che con l'art. 57, comma 3-septies, dispone: *"A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai cc. 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla l.*

*28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".*

Preso atto che l'Ente intende allo stato procedere alla stabilizzazione dei lavoratori ASU avvalendosi esclusivamente del contributo regionale pari ad € 19.180,00 annui lordi, per come comunicato nella richiamata circolare n 17548 del 24/04/2024, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale ed assicurativo, che consente una stabilizzazione a tempo parziale e indeterminato;

Rilevato che l'Ente ha maturato una rilevante riduzione della spesa legata al completamento del nuovo impianto di illuminazione pubblica a led, già oggetto di finanziamento pubblico, che garantisce una contrazione dei costi di consumo. Inoltre l'Ente ha installato un nuovo sistema di telefonia che consente un risparmio di spesa di circa € 10.000,00 annui. Tali economie potranno consentire di sostenere la spesa derivante dalle assunzioni di cui al presente Piano;

Dato atto che nel triennio 2024/2026 il Comune non è tenuto ad effettuare assunzioni di lavoratori appartenenti alle varie categorie protette di cui alla L. n. 68/1999, sino a che il numero dei dipendenti utile ai fini del calcolo di cui all'art. 3 sia inferiore a 35, dato che i dipendenti stabilizzati sono esclusi dal computo e i dipendenti a tempo parziali devono essere calcolati in rapporto alle ore contrattuali, mentre dovrà procedersi ad assunzione riservata superato detto limite, in quanto uno è già in organico;

Dato atto che non sussistono graduatorie valide ai fini dello scorrimento obbligatorio di cui all'art. 91 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto, tuttavia, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 14 marzo 2020 pubblicato il GU del 27 aprile 2020 avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" che, in attuazione del c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), a decorrere dal 20 aprile 2020 a) specifica gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; b) individua le fasce demografiche e i relativi valori-soglia c) determina le percentuali massime di incremento annuale;

Rilevato, in particolar modo che l'art. 6 del suddetto Decreto 17 marzo 2020 individua quale valore soglia del rapporto fra spesa del personale e entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del medesimo Decreto, per i comuni dal 3.000 a 4.999 abitanti il 31,2%;

Dato atto che, in base a criteri di calcolo prescritti dal sopra richiamato Decreto del 17.03.2020 e, segnatamente, dall'art. 4 con riferimento al fabbisogno 2024-2026 il valore del rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti è pari al 33,47% collocandosi nella terza fascia come da calcolo illustrato nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e dal quale si evince che il Comune di Villafrati sta adottando un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto;

Rilevato che la ratio della norma de qua appare essere quella di controllare e, in caso di necessità, ridurre la spesa del personale, onde garantirne la sua sostenibilità finanziaria;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 co. 2 del citato D.M. 17.03.2020 a decorrere dal 2025 i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia;

Dato atto che, prendendo le mosse dal superiore presupposto, appare ammissibile effettuare i calcoli finalizzati all'individuazione del valore soglia al netto, sia a titolo di entrata sia a titolo di spesa, dei trasferimenti effettuati dalla Regione Siciliana e obbligatoriamente destinati alla retribuzione del personale ex contrattista poi stabilizzato nell'esercizio 2019 secondo le procedure descritte nella parte superiore di queste premesse;

Atteso che, all'esito dei calcoli effettuati in virtù dei criteri sopra descritti, il valore del rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti risulterebbe al di sotto della soglia di cui all'art. 6 del citato Decreto 17 marzo 2020;

Dato atto che, in base al recente Decreto Mef del 5 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019, non ci sarà alcun aumento della cosiddetta "speranza di vita" indice stimato dall'Istat in quanto è stato dimostrato che in media gli italiani non vivono abbastanza da far innalzare la soglia anagrafica, il requisito per l'accesso alla pensione di vecchiaia resta fissato a 67 anni anche nel biennio 2021-2022;

Richiamata la Circolare dell'INPS n. 28 del 18.02.2022 la quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in attuazione di quanto previsto dal decreto 27 ottobre 2021, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati, per cui il requisito per la pensione di vecchiaia valevole per il biennio 2023/2024 è fissato in anni anagrafi 67;

Dato atto che ad oggi non è stata promulgata circolare che blocchi o modifichi la cosiddetta "speranza di vita" per cui a partire dal 1° gennaio 2025 occorre aggiungere progressivamente 3 mesi di vita all'età anagrafica di anni 67 per calcolare il requisito per la pensione di vecchiaia;

Vista la Deliberazione n. 131/2020/PAR in ordine ai principi da applicare alla disciplina di cui al DM 17.03.2020 secondo la quale: "la circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall'art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore-soglia di cui alla tabella 3 dell'art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all'ente in questione, l'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato [...], ma gli impone di attuare un <percorso di graduale riduzione annuale> in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all'interno dei valori prescritti. In questo senso, l'art. 6, comma 1, del richiamato decreto attuativo contempla la riduzione del turn over solamente quale una delle possibili leve (accanto a quella delle entrate) su cui agire ai fini del miglioramento del parametro (con ciò confermando, implicitamente, la permanenza, anche in capo a tali enti, della facoltà di procedere a nuove assunzioni). Ciò appare ribadito anche dalla Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 emanata di concerto dai ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, secondo la quale i comuni non virtuosi <possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente "anche" applicando un turn over inferiore al 100 per cento >. Solo per l'ipotesi in cui detto obiettivo non sia effettivamente conseguito nell'anno 2025, è individuato un limite quantitativo tale per cui le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio fino al raggiungimento del valore soglia (cfr. art. 6, comma 2, del decreto attuativo). Si tratta pertanto di valutare (e la valutazione è di esclusiva competenza dell'ente) se ed in che misura le assunzioni da effettuare risultino compatibili rispetto all'obbligo di <graduale riduzione annuale> del rapporto verso il valore soglia imposto dalla norma. A tal fine, con precipuo riguardo alle assunzioni finanziate da risorse di enti terzi, va tenuto presente che l'articolo 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, è intervenuto a sancire l'esclusione delle medesime (sia in termini di spese che di correlate entrate) dal computo

del rapporto di sostenibilità finanziaria in parola disponendo, in particolare, che «a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente». Ne deriva che, per espressa previsione legislativa, le assunzioni sostenute da risorse esterne al bilancio comunale (risorse a ciò espressamente finalizzate e 8 previste da apposita normativa) effettuate dopo la data di conversione in legge del decreto n. 104/2020 (vale a dire dopo il 14 ottobre 2020), non avranno incidenza ai fini della verifica del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti a decorrere dal 2021 e per tutta la durata del finanziamento, con conseguenti effetti correttivi di cui tenere conto anche ai fini di una esatta e coerente impostazione del piano di miglioramento del parametro. In conclusione, gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. "non virtuosi") non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l'entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere.»;

Atteso che il requisito di età ricomincerà a salire a partire dal 1° gennaio 2025, con aggiornamenti a cadenza biennale, che in ogni caso non può superare i 3 mesi alla volta;

Dato atto che nell'anno 2024 si è perfezionata la cessazione di n. 1 dipendente Area Operatori Esperti part time a 24 ore maturando un risparmio a regime sulla spesa del personale pari ad **€ 19.942,52**;

Dato atto che l'Ente entro l'anno 2028 registrerà i seguenti collocamenti in quiescenza:

Profilo professionale	Data raggiungimento limite d'età	Spesa personale
Istruttore amministrativo tempo pieno	1° giorno di quiescenza 1.03.2026	€ 33.541,56
Collaboratore tecnico manutentivo Messo tempo pieno	1° giorno di quiescenza 1.03.2026	€ 29.913,78
Istruttore amministrativo tempo pieno	1° giorno di quiescenza 1.05.2026	€ 33.541,56
Collaboratore tecnico manutentivo addetto al servizio idrico integrato tempo pieno	1° giorno di quiescenza 1.08.2026	€ 29.913,78
Totale di maturazione risparmi nel 2026		€ 126.910,68
Istruttore amministrativo tempo pieno	1° giorno di quiescenza 1.09.2027	€ 33.541,56
Istruttore tecnico tempo pieno	1° giorno di quiescenza 1.02.2028	€ 33.541,56
Totale di maturazione risparmi nel 2027/2028		€ 67.083,12

<b>Totale di maturazione risparmi triennio 2026/2028</b>	<b>€ 193.933,80</b>
--	---------------------

Dato atto che alle luce delle suddette cessazioni si registrerà in proiezione una rilevante modifica del rapporto fra spesa del personale e entrate correnti al netto del FCDE che porterà ad una proporzionale riduzione dell'aliquota di cui al citato D.M. 17.03.2020, che già nel 2026 potrà assestarsi al 31,12%, come da foglio di calcolo allegato alla presente sub "B";

Dato atto che il dipendente attualmente incaricato ex art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000 e smi è già dipendente del Comune di Villafrati con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il quale è collocato in aspettativa ex co.5 del citato art. 110 D.Lgs. 267/2000 e smi e, pertanto, la prosecuzione comporterà un incremento di spesa, rispetto a quello del contratto a tempo indeterminato in essere, di scarsa rilevanza;

Atteso che lo scavalco del Funzionario Contabile è attualmente conferito fino al 31.12.2024 c.a. e che sussiste l'esigenza improcrastinabile di dotarsi di tale figura a tempo indeterminato anche a tempo parziale a 18 ore;

Rilevato che l'Ente:

- dispone di numerose aree destinate a ville e giardini, aree cimiteriali, pertinenze delle strutture preposte al servizio idrico (pozzi, serbatoi) che rendono necessari costanti interventi manutentivi e di pulizia sia per ragioni di decoro urbano che per ragioni di salute e igiene pubblica;

- gestisce il SII e impegna personale proprio nelle attività prettamente legate alla distribuzione della risorsa idrica nonché in quelle connesse alla manutenzione ordinaria delle reti e delle strutture preposte alla gestione del servizio (rete idrica e fognaria, serbatoi e pozzi con annesse aree di pertinenza);

Considerato che la maggior parte del personale addetto al servizio di manutenzione ha un contratto a tempo parziale e che oltre a svolgere attività legata alla gestione del SII svolge una molteplicità di ulteriori attività che a titolo non esaustivo sono di seguito elencate: ordinaria attività di manutenzione di strade, marciapiedi, attività connesse alla regolamentazione del traffico relativo sistemazione della segnaletica stradale in occasione di eventi, installazione di segnaletica stradale, rifacimento strisce pedonali, tumulazione dei defunti, lavori vari di facchinaggio, derattizzazione, pulizia caditoie;

Atteso, inoltre, che, a seguito del collocamento in quiescenza del responsabile del settore economico finanziario, dipendente a tempo pieno, è stata perfezionata convenzione con il Comune di Ventimiglia di Sicilia per l'utilizzo di un Funzionario contabile per n. 14 ore settimanali, oberando l'ufficio di un notevole incremento di attività a carico dei dipendenti comunali con contratto a tempo parziale;

Dato atto, altresì, atto che il Comune gestisce tutte le attività inerenti lo smistamento e distribuzione degli avvisi di pagamento Tari Idrico - Canone Unico - Canone Lampade votive e dell'attività inerente la lettura dei contatori idrici che si aggiungono a quelle relative alla gestione dei locali comunali con dipendenti con contratto a tempo parziale;

Rilevato, infine, che l'implementazione dei carichi di lavoro legati ai procedimenti amministrativi afferenti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, il servizio idrico integrato e la manutenzione del patrimonio comunale grava sensibilmente sulle attività svolte da personale contratto di lavoro a tempo parziale;

Preso atto, di conseguenza, dell'esigenza di procedere ad un'integrazione oraria in favore

dei dipendenti impegnati nelle suddette attività al fine di non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia che devono informare l'attività della P.A.;

Rilevato, pertanto, che per il triennio 2024/2026, allo stato è programmato quanto segue:

Anno 2024

- a) Conferma utilizzo ex art. 1 co. 557 L. 331/2004 di un Tecnico, Area dei Funzionari, a 18 ore settimanali sino al 31.12.2025 in considerazione che:
- l'Ente è sprovvisto di figure analoghe e che le stesse sono imprescindibili per il funzionamento dei Settori Tecnici essendo in carico agli stessi numerosi procedimenti essenziali quali i lavori pubblici, l'urbanistica, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, il servizio idrico integrato,
  - che l'Ente è attualmente impegnato in numerosi progetti di LL.PP. anche in relazione al PNRR, e che alcuni di essi sono in fase di esecuzione mentre per gli altri l'Ente o è in attesa di comunicazione in ordine al finanziamento ovvero è in fase di predisposizione della necessaria documentazione;
  - che l'Ente, altresì, gestisce in salvaguardia il servizio idrico integrato;
- b) Conferma utilizzo ex art. 1 co. 557 L. 331/2004 di un Assistente Sociale, Area dei Funzionari, a 10 ore settimanali sino al 31.12.2025, atteso che la figura professionale è infungibile ed obbligatoria per gli Enti Locali;
- c) Conferma utilizzo ex art. 1 co. 557 L. 331/2004 di un Funzionario Contabile, Area dei Funzionari, a 14 ore settimanali sino al 30.04.2025, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive di cui al successivo punto d), atteso che la figura professionale è infungibile ed obbligatoria per gli Enti Locali;
- d) Assunzione a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali di un Contabile, Area dei Funzionari, mediante concorso ovvero attingimento a graduatoria di altro Ente in corso di validità senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 56/2019 e ss.mm.ii., atteso che l'Ente è sprovvisto di tale figura professionale indispensabile ai fini del fisiologico espletamento di tutta l'attività amministrativa dell'Ente;
- e) Stabilizzazione di n. 45 lavoratori impegnati in ASU ai sensi del D.lgs. n. 75/2023 e della L.R. 01/2024 a tempo parziale nel rispetto del budget assegnato dalla Regione pari ad € 19.180,00 annui lordi, come sotto specificato:
- N. 2 Agente di polizia locale (20h e 30 min)
  - N. 15 Istruttore amministrativo/contabile (20h e 30 min)
  - N. 2 Istruttore geometra (20h e 30 min)
  - N. 4 Istruttore dei Servizi Educativi (20h e 30 min)
  - N. 4 Operatore socio assistenziale (23h)
  - N. 3 Collaboratore servizi di supporto e/o sorveglianza (23h)
  - N. 3 Collaboratore Tecnico Manutentivo – Giardiniere-Custode (23h)
  - N. 3 Collaboratore amministrativo (23h)
  - N. 2 Ausiliari asilo nido (24h)
  - N. 1 Operatore addetto ad attività esecutive e tecnico-manutentive (24h)
  - N. 6 Operatore addetto alle pulizie e/o ai servizi ausiliari di sorveglianza del cimitero e degli edifici e degli spazi esterni comunali (24h),
- dando atto che le procedure di stabilizzazione saranno perfezionate in applicazione del Regolamento comunale per la stabilizzazione a tempo parziale e indeterminato riservata ai lavoratori Asu in attuazione del decreto legislativo n. 75/2023 e della L.R. 01/2024

approvato con deliberazione di G.M. n. 103 del 18.09.2024;

f) integrazione oraria di personale con contratto a tempo indeterminato e parziale per un costo totale pari ad Euro 55.872,82 con le seguenti modalità:

- n. 18 ore settimanali per Area Istruttori come meglio precisato nella dotazione organica modificata e allegata alla presente sub "A";
- n. 46 ore settimanali per Area Operatori Esperti come meglio precisato nella dotazione organica modificata e allegata alla presente sub "A";

Dato atto, comunque, che la programmazione del fabbisogno di personale è un documento dinamico che potrà essere integrato o modificato in funzione del futuro quadro normativo e interpretativo e delle nuove esigenze ovvero di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo vigente;

Ritenuto che in base al principio contabile applicato della programmazione n. 4/1, di cui al D.Lgs. 118/2011, la sezione operativa (SeO) del Documento unico di programmazione contiene anche "la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale", la quale "deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica" (cfr. par. 8.2);

Dato atto che è stato richiesto al Revisore unico dei conti di esprimere il parere sul presente programma;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. della regione siciliana;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 75/2017;

Vista la L.R. n. 5/2014;

Vista la L.R. n. 27/2016;

Vista la L.R. n. 8/2018;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale dell'atto;
2. Di approvare la dotazione organica, di cui all'allegato "A";
3. Di prendere atto che non sussistono eccedenze e/o esuberanti di personale;
4. Di prendere atto del calcolo di spesa in applicazione del D.M. 17.03.2020 che allegato alla presente sub "B" ne forma parte integrante e sostanziale;
5. Di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 di cui all'allegato "C", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto comprensivo del piano annuale 2024;
6. Di dare atto che il suddetto piano potrà essere integrato, in base alle esigenze di organico descritte in premessa non appena sarà definito il quadro applicativo e interpretativo conseguente al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 14 marzo 2020 pubblicato il GU del 27 aprile 2020;

7. Di disporre la pubblicazione del presente piano nel sito istituzionale del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Di dichiarare, stante l'esigenza di procedere all'attuazione del presente Piano prima della conclusione dell'esercizio finanziario corrente, l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12, comma 2, LR 44/1991.

Il Sindaco  
Francesco Agnello

**PARERE TECNICO**

- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;  
Data 11/10/2024

Il Responsabile del Settore  
BRANCATO FRANCESCA

**PARERE CONTABILE**

- in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;  
Data 11/10/2024

Il Responsabile del Settore  
SARULLO PAOLO

## LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;
- **Attesa** la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 44/91;
- **Ritenuta** la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese

## DELIBERA

**Approvare** la superiore proposta di deliberazione avanti riportata, relativa all'argomento in oggetto specificato.

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano  
ROSARIO FABIO CASSATA

Il Presidente  
FRANCESCO AGNELLO

Il Segretario Comunale  
Dott. FURITANO SEBASTIANO  
EMANUELE